

Emendamento

Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi

1. Per fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcuni dei principali materiali da costruzione verificatisi nel 2021, a causa di congiunture internazionali imprevedibili ed imprevedibili che si inseriscono in un mercato già gravemente anomalo per la crisi pandemica mondiale in atto, per i lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le seguenti disposizioni:

- a)* per i contratti derivanti da procedure i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibili rileva le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, su base trimestrale, superiori all'otto per cento, relative all'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, con un primo decreto da adottarsi entro il 31 luglio 2021 ed un secondo decreto da adottarsi entro il 31 gennaio 2022;
- b)* per i contratti derivanti da procedure i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applica la disposizione di cui alla precedente lettera a), fatta salva, per i contratti che già contengano clausole di revisione prezzi ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del medesimo decreto, la volontà delle parti di mantenere tale clausola, se più favorevole.

2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai successivi commi 7, 8, 9, 10.

3. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nell'anno 2021, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi, rilevate dai decreti ministeriali di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'otto per cento se riferite esclusivamente all'anno 2020, ed eccedenti il 10 per cento complessivo, in caso di offerte antecedenti al 2020.

4. Per variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al comma 1. Per variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro trenta giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede ad eventuali recuperi.

5. Per gli adeguamenti dei prezzi in aumento, qualora il collaudatore, in caso di collaudo in corso d'opera, ovvero il responsabile del procedimento, riscontri, rispetto al cronoprogramma, un manifesto ritardo nell'andamento dei lavori addebitabile all'impresa esecutrice, già contestato alla stessa, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è subordinata alla costituzione, da parte dell'appaltatore, di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo dell'adeguamento. La garanzia è escussa nel caso di mancata restituzione delle somme indebitamente corrisposte, laddove l'imputabilità del ritardo all'impresa risulti definitivamente accertata dal collaudatore ovvero dal responsabile del procedimento.

6. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti l'anno 2021, resta fermo quanto contrattualmente previsto.

7. Per far fronte alle compensazioni si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata.

8. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 7, le compensazioni in aumento sono riconosciute dalle amministrazioni aggiudicatrici nei limiti della rimodulazione dei lavori e delle relative risorse presenti nell'aggiornamento annuale del programma triennale dei lavori pubblici, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

9. Per i soggetti tenuti all'applicazione del Codice dei contratti pubblici, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in caso di insufficienza delle risorse di cui ai commi 7 e 8, si provvede alla copertura degli oneri con le modalità di cui al comma 10.

10. Per le finalità di cui al comma 9, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibili è istituito uno specifico Fondo per l'Adeguamento dei Prezzi. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibili sono stabilite le modalità di utilizzo del Fondo per l'Adeguamento dei Prezzi, garantendo la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 600 milioni di euro, si provvede mediante**AGGIUNGERE COPERTURA**

Motivazione

A partire dagli ultimi mesi dello scorso anno, a causa di una serie di congiunture negative, imprevedute ed imprevedibili, largamente connesse all'emergenza epidemiologica mondiale in atto da Covid-19, si stanno verificando eccezionali rincari nei prezzi di acquisto delle materie prime, con insostenibile sovvertimento dell'originario equilibrio economico dei contratti in corso di esecuzione.

Infatti, a causa di tali aumenti eccezionali, le aziende fornitrici, nazionali ed estere, stanno richiedendo agli appaltatori la revisione delle condizioni economiche dei contratti di approvvigionamento per causa di "forza maggiore", pena lo scioglimento degli stessi.

I rincari riguardano, anzitutto, il prezzo dell'acciaio che, tra novembre 2020 e febbraio 2021, ha registrato un aumento eccezionale pari a circa il 130% (elaborazione Ance su dati Meps – prezzo base del "ferro - acciaio tondo per cemento armato").

Ma la dinamica - oltre ai prodotti siderurgici - si osserva anche in altri materiali di primaria importanza per l'edilizia, come, ad esempio: i polietileni, che nello stesso periodo hanno mostrato incrementi superiori al 40%, il rame +17% e il petrolio +34% (Fonte Prometeia).

Si tratta di incrementi che vanno ben oltre l'alea contrattuale, travalicando le normali fluttuazioni del mercato e il quadro potrebbe addirittura peggiorare, visto che il trend sembra destinato ad aumentare per i prossimi mesi.

Lo scenario è drammatico, poiché tali incrementi eccezionali, riconducibili ad una serie di congiunture internazionali, si aggiungono alle già gravi difficoltà finanziarie e patrimoniali subite dalle aziende a causa dell'evento pandemico in atto.

L'attuale Codice degli Appalti non prevede, purtroppo, adeguati meccanismi revisionali. In tale contesto, quindi, i contratti non risultano più economicamente sostenibili per le imprese, con il rischio di non riuscire a farvi fronte regolarmente, nonostante gli sforzi messi in campo per rispettarli.

L'emendamento proposto mira, quindi, ad introdurre un meccanismo di compensazione urgente e straordinario per i lavori eseguiti nel corso del 2021, attraverso il quale riconoscere alle imprese gli incrementi eccezionali intervenuti e ricondurre i rapporti negoziali nel perimetro dell'equilibrio sinallagmatico.

Il rischio, altrimenti, è quello di un "blocco" generalizzato degli appalti in corso, nonostante gli sforzi messi in campo dalle imprese per farvi fronte.

Il meccanismo proposto è destinato, quindi, ad applicarsi, in deroga ad ogni altra disposizione vigente, a tutti i lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della norma, sia che si tratti di contratti stipulati ante Codice 50/2016 (cioè sotto la vigenza del d.lgs. 163/2006), sia che si tratti di contratti stipulati sotto la vigenza del nuovo Codice 50/2016; in questa seconda ipotesi, sono fatti salvi eventuali contratti che già contengano una clausola di revisione prezzi, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice, che le parti intendano mantenere, in quanto ritenuta soddisfacente.

Al fine di poter cogliere pienamente le fluttuazioni in atto, con Decreti del Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibili dovranno essere rilevate, su base trimestrale, le variazioni percentuali intervenute

nel corso del 2021 rispetto ai prezzi medi del 2020, sia in aumento che in eventuale diminuzione, superiori all'8 per cento. Nel caso di contratti di durata pluriennale con offerte antecedenti al 2020, le variazioni in aumento e diminuzioni dovranno essere superiori al 10% complessivo rispetto ai prezzi medi dell'anno di offerta.

Entro il 31 luglio 2021 dovrà essere adottato un primo decreto di rilevazione ministeriale, contenente i dati relativi ai primi due trimestri 2021; entro il 31 gennaio 2022 dovrà essere adottato un secondo decreto, contenente i dati relativi agli ultimi due trimestri 2021.

Le compensazioni in aumento dovranno essere coperte attraverso: le somme appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento; le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento, nei limiti della relativa autorizzazione di spesa; le somme derivanti da ribassi d'asta; le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori, nei limiti della residua spesa autorizzata. In caso di insufficienza di tali risorse, le stazioni appaltanti potranno chiedere di accedere al "Fondo per l'Adeguamento Prezzi" che dovrà essere appositamente istituito presso lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

Naturalmente, al di là degli incrementi rilevati, le imprese richiedenti dovranno dimostrare l'effettivo e concreto sostenimento dei rincari, attraverso l'esibizione di specifica documentazione a comprova.

Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti l'anno 2021, resta fermo quanto contrattualmente previsto.

Infine, si ricorda che un provvedimento di carattere analogo a quello oggetto del presente emendamento venne adottato con DL 23 ottobre 2008, n. 162 (art. 1), al fine di fronteggiare gli aumenti repentini dei prezzi di acquisto di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel corso del 2008.

Gli effetti finanziari della presente norma si quantificano in 600 milioni di euro.